

## **REGOLAMENTO PER LE VISITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE**

### **Art . 1 - Oggetto, finalità, tipologia**

Per viaggi d’istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n. 291/1992).

I viaggi di istruzione sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1) visite e viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi; riguardano solitamente l’alternanza scuola-lavoro e le uscite finalizzate all’Area di Progetto.

2) visite e viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese e della realtà dei paesi stranieri; partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; visite a località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studio;

3) visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;

4) viaggi connessi ad attività sportive, con evidente valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche, le settimane bianche, le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze di carattere sociale.

### **Art. 2 - Quadro normativo di riferimento**

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici.

### Art. 3 - Peculiarità dei viaggi di istruzione

I viaggi d'istruzione effettuati nel periodo scolastico si configurano a pieno titolo come iniziative integrative dell'attività didattica e del percorso educativo.

Essi si inseriscono in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico e costituiscono iniziativa complementare alle attività istituzionali della Scuola.

I viaggi d'istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici peculiari del tipo di scuola e dell'indirizzo di studio.

Fra i diversi obiettivi educativi affidati ai viaggi d'istruzione, trova particolare importanza la crescita nelle relazioni interpersonali e comunitarie degli allievi, sia con i compagni di scuola, sia con i docenti, sia con il contesto visitato.

I viaggi di istruzione pertanto sono un momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello libero.

Da tutto ciò consegue che:

a. I viaggi d'istruzione non devono essere in nessun caso occasione di mera evasione dagli impegni scolastici.

b. Gli allievi che per vari e provati motivi non potessero partecipare a questo momento d'istruzione, di norma debbono frequentare regolarmente le lezioni o le attività didattiche alternative concordate coi docenti.

c. Al fine di non vanificare gli scopi didattici, culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso (se non di forza maggiore) gli studenti che partecipano al viaggio di istruzione possono essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività e iniziative programmate.

d. Qualunque comportamento riprovevole dal punto di vista disciplinare attuato durante questa attività è considerato commesso entro l'ambito della Scuola e perciò soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto.

e. Gli studenti in viaggio di istruzione, anche se maggiorenni, sono sotto il controllo e la diretta responsabilità dei docenti accompagnatori, la cui vigilanza in tale particolare contesto è più che mai importante per evitare che gli alunni con i loro comportamenti possano produrre danni a sé e ad altri.

f. Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione dei due terzi degli allievi frequentanti ciascuna delle classi coinvolte.

g. Per evitare che la mancata partecipazione degli studenti sia dovuta a motivi economici o a difficoltà personali o familiari, è demandato al Dirigente scolastico il compito di accertare tali condizioni, al fine di consentire un contributo dell'Istituzione scolastica alle spese di viaggio.

h. Il Consiglio di Classe o il Dirigente Scolastico potranno decidere di non ammettere al viaggio d'istruzione quegli studenti che non dessero affidabilità a livello disciplinare per la vita di gruppo.

i. Ogni viaggio d'istruzione dovrà essere adeguatamente preparato mediante lezioni, materiale informativo, incontri a carattere organizzativo programmati e condotti dai docenti.

l. Nell'organizzazione dei viaggi si dovrà salvaguardare il giusto equilibrio con lo svolgimento dell'attività didattica curricolare, tenendo conto anche delle altre iniziative integrative programmate. In particolare, per le classi terminali, è opportuno che i viaggi di istruzione siano concentrati nei primi mesi di scuola, per evitare troppe sovrapposizioni, nel

periodo finale dell'anno, con le attività curriculari di preparazione all'esame di Stato e con quelle integrative di orientamento alla scelta universitaria.

m. Al fine di evitare ripercussioni sull'attività curricolare, ciascun docente (salvo motivate eccezioni) potrà accompagnare gli alunni in viaggi di istruzione per non più di 7 giorni di lezione per anno scolastico.

#### Art. 4 – Organizzazione

**La durata** dei viaggi di istruzione non deve superare i seguenti limiti, previsti dai criteri generali deliberati dal Collegio docenti:

1) due giorni di scuola non consecutivi per le classi prime, senza pernottamenti o consecutivi con un solo pernottamento;

2) tre giorni di scuola non consecutivi per le classi seconde, senza pernottamenti o consecutivi con due pernottamenti;

3) quattro giorni di scuola per le classi terze e quarte;

4) cinque giorni di scuola per le classi quinte.

Si potrà eventualmente derogare a tali limiti per una sola giornata aggiuntiva, a condizione che sia festiva e non dia luogo a richieste di recupero o compenso da parte degli accompagnatori.

Sono escluse dal computo di cui sopra le uscite dedicate alle seguenti iniziative, purché si esauriscano all'interno di una giornata: visite guidate a musei e mostre, partecipazioni a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, partecipazioni a conferenze e simili. Dette iniziative non potranno comunque superare il numero di quattro per classe in orario curricolare e dovranno essere effettuate col consenso di tutti i docenti della classe e autorizzate dalla Presidenza almeno due giorni prima dell'evento.

Non devono comunque nel complesso essere superati i limiti previsti al punto m) dell'art. 3 del presente Regolamento. Sono altresì esclusi dal computo - eccezionalmente anche in deroga al punto j) dell' art. 3 - i giorni dei viaggi dedicati agli scambi culturali, all'alternanza scuola-lavoro e agli stages linguistici.

Il numero massimo dei giorni per ciascuna classe sarà ridotto in ragione di ogni giornata di assenza di massa e in presenza di note disciplinari alla classe.

**La destinazione** del viaggio dovrà essere scelta in base al progetto didattico, privilegiando

- per il biennio mete dell'Italia centro-meridionale;
- per il triennio città d'arte italiane o altre destinazioni in Italia;
- per le quinte e per gli stages linguistici anche città o itinerari esteri, preferibilmente europei.

**Il costo** a carico di ciascun alunno non deve superare l'importo fissato annualmente dal Consiglio di Istituto all'inizio dell'anno scolastico.

#### Art. 5 – Competenze

**La Commissione viaggi di istruzione**, nominata dal Dirigente Scolastico su designazione del Collegio Docenti:

- a) pone a inizio anno all'attenzione dei Consigli di classe (eventualmente anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet della scuola) itinerari e programmi già svolti positivamente negli anni precedenti e altri nuovi; per ciascun programma la Commissione indica un costo previsto complessivo, che comprenda anche una stima delle spese per vitto, ingressi, guide, affitto di attrezzature ecc. che l'allievo dovrà sostenere sul posto;
- b) esamina le proposte di modifica ai programmi elaborati che i Consigli di classe eventualmente presentino;
- c) predispone, su richiesta dei Consigli di classe, ulteriori programmi;
- d) aggrega, di concerto con il Dirigente scolastico, le classi che, per scelta dei Consigli di classe, partecipino allo stesso viaggio, basandosi su criteri di economicità e di didattica;
- e) fissa, di concerto con il Dirigente scolastico, le date di effettuazione dei singoli viaggi;
- f) predispone, di concerto con i Servizi amministrativi, le richieste di preventivo per le agenzie di viaggio, le ditte di trasporto e le singole aziende fornitrici di servizi alberghieri, di ristorazione, ecc.;
- g) esamina i preventivi e propone motivatamente la ditta alla quale assegnare la fornitura;
- h) collabora, in generale, con gli Organi amministrativi per la migliore riuscita delle iniziative e delle attività.

#### **I Consigli di classe:**

- a) esaminano le proposte della Commissione viaggi di istruzione;
- b) esaminano le proposte di docenti del Consiglio o delle componenti alunni e genitori;
- c) deliberano, di norma nella prima riunione successiva alla nomina dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, il viaggio che eventualmente sarà effettuato da parte della classe;
- d) segnalano al Dirigente i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare la classe nel viaggio; qualora non vi fossero docenti della classe disponibili, il Consiglio può autorizzare che sia nominato dal Dirigente Scolastico un accompagnatore non della classe, purché sia stato docente della classe negli anni precedenti. Per i viaggi all'estero, tra i docenti accompagnatori, almeno uno deve conoscere la lingua del luogo di destinazione o la lingua inglese.

### **Art. 6 – Modalità delle richieste e autorizzazioni**

La richiesta di viaggio d'istruzione, firmata dai docenti del Consiglio di classe e corredata dalla copia del verbale del consiglio di classe che l'ha deliberata e dall'indicazione degli accompagnatori, deve essere presentata entro il 20 Novembre alla Presidenza o al Coordinatore della Commissione Viaggi d'istruzione. La richiesta deve essere accompagnata dalle motivazioni educative del viaggio, dovrà contenere gli obiettivi culturali e didattici e un dettagliato itinerario e programma, con l'indicazione dell'opzione per il mezzo di trasporto e l'eventuale richiesta di guida e di escursioni.

- I viaggi di istruzione sono effettuati di norma per classi parallele.
- Ciascun viaggio di istruzione deve aver inizio almeno 50 giorni prima del termine delle lezioni. E' richiesta la partecipazione di almeno i due terzi della classe, con arrotondamento all'unità inferiore.

- Per ogni classe dovranno partecipare al viaggio due docenti accompagnatori o comunque un docente per ogni 15 alunni.
- Potranno partecipare, su richiesta e previa autorizzazione del Dirigente, anche genitori degli alunni, paganti, da considerarsi non sostitutivi dei docenti accompagnatori.
- Se negli ultimi dieci giorni prima della partenza qualche alunno viene meno, non avrà diritto al rimborso e dovrà pagare l'intero importo del viaggio, fatto salvo diversa disposizione degli accordi con le Agenzie di viaggio.
- L'organizzazione del viaggio inizierà solo dopo l'autorizzazione scritta e firmata dal Dirigente Scolastico.